SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 10 marzo 1994 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1993, n. 600.

Nuovo regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di ridisciplinare, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 17 della legge 28 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale dell'11 marzo 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I lavori, le provviste, ed i servizi che, ai sensi dell'art 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono farsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sempreché la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:

a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali, con relativi impianti, infissi e manufatti, adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salva la competenza degli uffici del Genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;

b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali, con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in locazione ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;

c) locazione per non più di sei mesi di immobili, con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni, in materia istituzionale o comunque interessanti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando non vi siano disponibili locali demaniali sufficienti ovvero idonei;

d) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni su materie istituzionali o comunque interessanti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a riviste, periodici e ad agenzie di informazioni, acquisto di opere d'arte, collezioni scientifiche;

f) spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con proprio personale, da liquidare comunque su presentazione di fattura;

g) stampa di bollettini, circolari e materiale vario, qualora motivate ragioni di urgenza lo richiedano e previo accertamento dell'impossibilità di una loro tempestiva esecuzione da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

h) trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature;

i) spese postali, telefoniche e telegrafiche;

l) spese di rappresentanza con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

m) rilegatura di libri e pubblicazioni varie;

n) spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, custodia, illuminazione e riscaldamento dei locali in uso agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornitura di acqua, gas ed energia elettrica anche mediante l'uso di macchine, provvista di oggetti di corredo e di biancheria, riparazione e lavatura degli stessi;

o) acquisto, manutenzione e riparazione di mobilio, acquisto di materiale di cancelleria e di valori bollati, di stampati, modelli, litografie, materiale per disegno e per fotografia, reagenti chimici e combustibili per laboratorio;

p) acquisto e noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura, di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori, di personal computers nonché di apparecchi scientifici, previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 1140 del 28 settembre 1942;

q) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi e motomezzi; acquisto di carburante e lubrificanti, nonché spese per l'acquisto di pezzi di ricambio ed accessori, per il pagamento della tassa di immatricolazione e di circolazione e di altre eventuali, per il pagamento dei «premi» di assicurazione R.C. per gli automezzi e motomezzi in dotazione agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

r) spese per accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

s) spese concernenti il funzionamento di consigli, comitati e commissioni costituiti a norma delle vigenti disposizioni, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza; spese per lo svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, nonché dei concorsi indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

t) spese per studi, rilevamenti per compilazioni di progetti, esperienze di qualunque natura e acquisto di oggetti necessari per tali esperienze.

2. Per le spese di cui ai punti *b), c), d), e), f), g), h), l), m), n), i)* escluse le spese per fornitura di acqua, gas e energia elettrica *o), p), q), r), s), t)*, il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 50.000.000; per quelle di cui al punto *a)* nei casi in cui non sia superiore a L. 150.000.000.

3. È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio che possa considerarsi con carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi.

4. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente articolo viene disposta dai dirigenti preposti agli uffici dell'Amministrazione centrale, per le spese riferite all'Amministrazione centrale stessa e dai dirigenti preposti agli uffici periferici, per le spese riferite agli uffici medesimi, nei limiti e secondo le attribuzioni previste dalla vigente normativa.

5. I titolari degli uffici provinciali metrici, potranno disporre, sulle apposite aperture di credito, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le spese in economia che non superino L. 5.000.000.

Art. 2.

1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui al presente regolamento possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto: parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 3.

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Gli stessi vanno effettuati con operai dipendenti dall'Amministrazione, con l'impiego di materiali e mezzi di proprietà o in uso all'Amministrazione medesima.

2. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a persone o imprese individuali o collettive.

Art. 4.

1. Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi, devono essere richiesti i preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative o regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo dell'assuntore e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

2. I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'Amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi.

3. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuata mediante comunicazione scritta del committente.

Art. 5.

1. I preventivi di cui al precedente art. 4 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 1 devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese.

2. È consentito tuttavia il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi L. 5.000.000.

3. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle provviste, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno richiedersi a non meno di tre persone o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e potrà procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente sempre che il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi l'importo di L. 30.000.000.

4. I preventivi di cui ai commi 1 e 3 dovranno essere conservati agli atti.

Art. 6.

1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata della esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali che

saranno stabilite nella lettera od atto di cui all'ultimo comma dell'art. 4. Inoltre, l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione nel termine massimo di giorni quindici, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 7.

1. I preventivi per i lavori di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 1 devono essere sottoposti al visto di congruità dei competenti organi tecnici.

2. Qualora l'importo del preventivo non superi L. 2.000.000, il visto di congruità può essere apposto dal capo dell'ufficio.

3. Per l'acquisto o il noleggio di macchine da calcolo e da scrivere, macchine da stampa e fotoriproduttori, nonché di altro materiale per i quali esistano listini in uso presso il Provveditorato generale dello Stato, il prezzo concordato non potrà essere superiore a quello da essi risultante.

Art. 8.

1. I direttori degli uffici periferici possono disporre spese in economia, nel limite delle somme messe a loro disposizione con le aperture di credito, salvo i casi in cui sia altrimenti stabilito dall'Amministrazione centrale.

Art. 9.

1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1 sono soggetti a collaudo finale.

2. I lavori sono effettuati sotto la direzione dell'ufficio tecnico istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cui è preposto un ingegnere dei ruoli dell'Amministrazione rivestente qualifica non dirigenziale coadiuvato da personale con profilo professionale tecnico inquadrato in qualifica funzionale non inferiore alla sesta. Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati nominati dal dirigente competente o dal personale del predetto ufficio tecnico qualora occorra specifica competenza.

3. Se la spesa non supera L. 5.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato all'uopo nominato dal competente dirigente.

4. In ogni caso, il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi.

5. È consentito, ove possibile, il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904.

Art. 10.

1. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno, in ogni caso, essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del capo dell'ufficio del consegnatario.

2. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora si tratti di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Art. 11.

1. I competenti uffici centrali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato disporranno il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti.

2. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'Amministrazione lo richiedano, potranno disporre il pagamento sui fondi accreditati al cassiere.

3. Gli uffici periferici vi provvederanno con i fondi accreditati mediante aperture di credito.

4. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento amministrativo-contabile del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato approvato con regio decreto 13 giugno 1935, n. 1378, disciplinanti la materia oggetto del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 12

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recita:

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000».

Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (L. 3.000.000). Il limite attuale è quindi «L. 7.200.000».

- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dell'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

Per il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 141 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 537/1973, è così formulato:

«Art. 141. — Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni "spese di rappresentanza" e "spese casuali".

Al capitolo "spese di rappresentanza" sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Il capitolo per "spese casuali" è esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale, che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali.

È vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione. È vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo "spese di rappresentanza" per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita».

— Si trascrive di seguito il testo dell'art. 14 della legge n. 1140/1942, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1942-43, ed altri provvedimenti di carattere finanziario, autorizzazione preventiva sulle spese da parte del Provveditorato generale:

«Art. 14. — L'autorizzazione preventiva del Provveditorato generale dello Stato, stabilita per il funzionamento degli uffici statali dall'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, modificato con la legge 29 giugno 1940, n. 802 e dall'art. 3 del decreto del Duce 5 novembre 1935, per lavori di stampa, forniture di carta e di buste, acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, macchine, oggetti di cancelleria, ecc., deve richiedersi anche quando a tali spese si provveda con somme stanziate su capitoli non amministrati dal Provveditorato generale dello Stato o con fondi di gestioni speciali.

L'autorizzazione di cui al precedente comma riguarda sia l'indispensabilità della fornitura, sia la congruità della spesa.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comandi, corpi e servizi dipendenti dalle amministrazioni militari ed alle Aziende dello Stato con ordinamento autonomo».

Nota all'art. 9.

— Il testo dell'art. 48 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904, è il seguente:

«Art. 48. — *Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'imposta contrattuale.*

È fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali può farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie già accettate in rate complete.

Se contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite o alle materie consegnate».

Note all'art. 11:

— Per l'argomento del R.D. n. 2440/1923 si veda in nota alle premesse. Il testo degli articoli 60 (come modificato dall'art. 32, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41) e 61 di tale decreto è il seguente:

«Art. 60. — *Ogni semestre*, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze [ora col Ministro del tesoro per effetto del D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154, *n.d.r.*] e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83».

«Art. 61. — Le somme riscosse da funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata».

Il termine del 30 settembre, di cui al secondo comma dell'art. 61 soprariportato, è stato implicitamente sostituito dal termine del 31 marzo, per effetto dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 1° marzo 1964, n. 62, che ha così disposto: «I termini relativi agli adempimenti connessi direttamente o indirettamente con la formazione e la gestione del bilancio di previsione, nonché con la resa dei conti ed il rendiconto generale, previsti da disposizioni legislative o regolamentari, generali e speciali, di contabilità dello Stato — o ad esse collegate o che ad esse facciano sempre riferimento — sono spostati in corrispondenza dei nuovi termini fissati con la presente legge [la quale ha, fra l'altro, stabilito, a modifica delle disposizioni originarie, che l'anno finanziario debba iniziare il 1° gennaio e terminare il 31 dicembre. *n.d.r.*]».

- Il R.D. n. 827/1924 concerne il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Si trascrivono gli articoli 333 (come sostituito dal D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684), 336 e 337 di tale decreto:

«Art. 333. — Oltre che nei casi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge, il funzionario delegato deve trasmettere i conti delle somme erogate, salve le disposizioni dei regolamenti speciali delle Amministrazioni militari, quando sia esaurita l'apertura di credito o quando cessino le sue facoltà ed anche quando ad esso subentri altro funzionario ai termini del precedente art. 331.

I rendiconti debbono presentarsi entro i venticinque giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'Amministrazione centrale od agli uffici periferici cui spetta, in base alle norme vigenti, di esercitarne il riscontro di competenza.

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le prefetture.

I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e — ove occorra — per ciascun articolo e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.

Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

I rendiconti vengono corredati:

a) degli ordinativi estinti;

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni.

Art. 336. - Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo diretto a reintegrazione dell'apertura stessa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale.

Art. 337. — Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge, una pena pecuniaria non maggiore di lire mille.

La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.

Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

Dei decreti emessi per dette penalità, le amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione generale del tesoro».

La pena pecuniaria prevista nel primo comma dell'art. 337 soprariportato è stata elevata, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento del precedente aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte). La misura attuale della sanzione è quindi «non maggiore di lire duecentoquarantamila».

Nota all'art. 12:

— Il R.D. n. 1378/1935 approvava il regolamento per i servizi da farsi in economia, e per la liquidazione ed il pagamento delle spese relative al Ministero delle corporazioni.

94G0192

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 1994.

Istituzione della segreteria della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164, recante norme sulla composizione ed i compiti della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1991 con il quale si è provveduto alla nomina delle componenti e della Presidente della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 della predetta legge 22 giugno 1990, n. 164, occorre provvedere alla istituzione della segreteria della Commissione, determinandone organizzazione e funzionamento;

Sulla proposta della Presidente della Commissione:

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la segreteria della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

Alla segreteria sono attribuite le seguenti funzioni:

a) raccordo con i dipartimenti e con gli uffici del segretariato generale nonché con organismi, anche

internazionali, esterni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) istruttoria delle questioni di competenza della Commissione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro; ricerche legislative, giurisprudenziali e statistiche nonché raccolta, esame e predisposizione di documentazione attinenti all'attività della Commissione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro; verbalizzazione delle riunioni; esecuzione delle delibere e delle disposizioni della Commissione e della sua Presidente;

c) adempimenti strumentali al funzionamento della Commissione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

Art. 2.

All'assegnazione di personale alla segreteria, che non potrà comunque superare le nove unità, provvede il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito di motivata richiesta della Presidente della Commissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A1576

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 7 febbraio 1994, n. 167.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 1° aprile 1977 concernente norme per il funzionamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 12 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, che prevede l'emanazione di norme per il funzionamento del suddetto Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° aprile 1977 recante norme per il funzionamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ravvisata la necessita di modificare alcune norme contenute nel suddetto decreto ministeriale 1° aprile 1977;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazionie dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (GM/79639/4237/DLCST/CL del 15 gennaio 1994);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 2 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° aprile 1977 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. - *1.* È istituito un apposito elenco in cui sono inseriti i nominativi dei membri straordinari di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 10 dicembre 1975, n. 693, con l'indicazione delle materie per le quali sono nominati esperti».

Art. 2.

1. L'art. 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° aprile 1977 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* Le adunanze del consiglio, generale, congiunta di due sezioni, di sezione e della giunta sono convocate dai rispettivi presidenti.

2. Il presidente del Consiglio superiore tecnico, per le adunanze congiunte di due sezioni e per quella generale, il presidente della giunta, per le relative adunanze e il presidente della sezione, per le adunanze di sezione, chiamano a partecipare alle adunanze, dichiarando la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 4, terzo comma, della legge 10 dicembre 1975, n. 693, i membri straordinari competenti alla trattazione della materia in discussione, in numero non superiore a due, scelti dall'elenco di cui all'art. 2-*bis*. Se nelle singole pratiche all'ordine del giorno si presenta necessità di trattazione di argomenti attinenti a materie diverse, i membri straordinari verranno invitati in numero non superiore a due per ciascuna materia in discussione.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente del Consiglio superiore tecnico, del presidente delle singole sezioni o della giunta, le relative funzioni sono svolte dal membro ordinario più anziano di età facente parte dell'organo.

4. Il segretario dell'adunanza generale provvede alla convocazione secondo le disposizioni ricevute dal Ministro, nel caso in cui il Ministro stesso si avvalga della facoltà conferitagli dall'art. 9 della legge 10 dicembre 1975, n. 693.

5. L'ordine del giorno delle anzidette adunanze deve essere trasmesso ai rispettivi membri ed a quelli indicati nell'art. 4, lettera *a)*, della legge 10 dicembre 1975, n. 693, almeno sette giorni prima delle riunioni, salvo che non ricorrano particolari motivi di urgenza.

6. Le questioni concernenti gli investimenti a carattere regionale possono essere iscritte all'ordine del giorno solo dopo che si sia pronunciata la regione interessata, o sia decorso il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1975, n. 693».

Art. 3.

1. L'art. 4 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° aprile 1977 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* A norma dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, i relatori o le commissioni relatrici sono designati:

a) per le questioni deferite all'esame dell'adunanza generale o di due sezioni congiunte, dal presidente del Consiglio superiore tecnico;

b) per le questioni deferite all'esame delle singole sezioni dai rispettivi presidenti, sentito il presidente del Consiglio superiore tecnico;

c) per le questioni deferite all'esame della giunta, dal suo presidente.

2. Delle riunioni delle commissioni relatrici deve essere data preventiva notizia al segretario dell'adunanza generale ai fini degli adempimenti di pertinenza».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 1994

Il Ministro PAGANI

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1994
Registro n. 1 Poste, foglio n. 5

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il D.M. 1° aprile 1977 è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19 del 1977 (parte seconda).

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 693/1975 è il seguente:

«Art. 12 *(Funzionamento)*. — Le norme per il funzionamento del Consiglio sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni».

— Il D.M. 1° aprile 1977 è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19 del 1977 (parte seconda).

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive per intero il testo dell'art. 4 della legge n. 693/1975 sulla ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

«Art. 4 *(Composizione)*. — Il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione è composto da:

a) il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

b) quattro dirigenti generali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei quali uno esperto in materia di costruzioni edili e impianti tecnologici;

quattro dirigenti generali tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

c) due esperti in scienza delle costruzioni;

d) nove esperti nel campo postale e delle telecomunicazioni o nelle discipline statistiche ed economiche, due dei quali prescelti tra i docenti universitari ordinari;

e) un magistrato del Consiglio di Stato;

f) un magistrato della Corte dei conti;

tre tecnici designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

tre rappresentanti del Ministero della difesa;

un rappresentante del Ministero dei trasporti;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

tre rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

due esperti del Consiglio nazionale delle ricerche, di riconosciuta competenza nel settore delle telecomunicazioni e dell'automazione.

I membri del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione non possono farsi rappresentare.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni può chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio, come membri straordinari, non più di due esperti nelle singole materie in discussione. Essi partecipano alle riunioni solo qualora si discuta delle materie di loro competenza.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni dovrà inoltre, su problemi di investimenti a carattere regionale, sentire la regione interessata. Il parere di quest'ultima dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 693/1975 si veda in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 9 della medesima legge n. 693/1975 è il seguente:

«Art. 9 (*Poteri del Ministro*). — Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà:

di convocare, in qualsiasi momento, l'adunanza generale o una sezione del Consiglio;

di richiedere che il Consiglio, su determinate questioni, si pronunzi in adunanza generale;

di disporre la pubblicazione degli atti del Consiglio, concernenti materie di particolare interesse».

Nota all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 7 della citata legge n. 693/1975:

«Art. 7 (*Attribuzioni del presidente e dei presidenti delle sezioni e della giunta*). — Il presidente del Consiglio:

convoca e presiede l'adunanza generale;

assegna le questioni all'adunanza generale, alle singole sezioni o alla giunta, in relazione alla competenza per materia stabilita dal precedente art. 3;

designa i relatori per le questioni deferite all'esame dell'adunanza generale;

può richiedere, per determinati affari, il parere congiunto di due sezioni, assumendo la presidenza della riunione convocata allo scopo;

può investire l'adunanza generale, sentiti i presidenti delle sezioni, dell'esame di questioni che rientrano nella competenza di una singola sezione;

può invitare alle riunioni da lui presiedute i rappresentanti degli uffici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni in esame;

può proporre al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio gli esperti di cui al penultimo comma del precedente art. 4.

I presidenti delle sezioni:

convocano e presiedono le riunioni della sezione;

coordinano l'attività ed i lavori della sezione;

designano i relatori per le singole questioni deferite all'esame della sezione;

possono invitare alle riunioni i rappresentanti degli uffici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni demandate alla sezione.

Il presidente della giunta esercita le stesse attribuzioni dei presidenti delle sezioni».

94G0193

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 marzo 1994.

Istituzione della marca a due sezioni per diritti di cancelleria del valore di L. 2.500 e sospensione del termine per la dichiarazione fuori corso di marche per cambiali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 59, recante modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 99, recante nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria;

Ritenuto necessario provvedere all'istituzione di una marca a due sezioni da L. 2.500;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1994;

Ritenuto opportuno proseguire l'utilizzazione delle scorte delle marche da bollo per cambiali attualmente in distribuzione;

Decreta:

Art. 1.

È istituita la marca a doppia sezione per diritti di cancelleria del valore di L. 2.500.

Art. 2.

La marca di cui all'articolo precedente ha le seguenti caratteristiche tecniche:

carta: bianca, lisciata, filigranata in chiaro, con fibrille luminescenti verdi e rosse;

filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche;

formato carta delle due sezioni: mm 60 × 40;

formato carta di ciascuna delle due sezioni: millimetri 30 × 40;

dentellatura: 13¼ × 14;

stampa: 2 colori calcografici ed un colore offset;

bozzetto: a cura dell'officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

vignetta: racchiusi in una cornice circolare sono riprodotti, sulla sezione di sinistra, il ritratto di Cicerone, sulla sezione di destra, uno scorcio del Foro Romano.

In piccole riserve circolari sono altresì riprodotte, in ciascuna delle due sezioni, il monumento raffigurante la «Giustizia Alata» ed una torre che regge una bilancia simbolo della giustizia.

Ciascuna sezione riporta inoltre la leggenda «DIRITTI DI CANCELLERIA E VARIE» e, nella parte superiore, il valore previsto: «LIRE 2.500».

La vignetta è infine completata da un riquadro rettangolare posto alla base di ciascuna sezione;

colori: verde oliva, bleu oltremare.

Il valore presenta un fondino offset di colore arancio fluorescente.

Art. 3.

I termini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1994, sono sospesi e saranno fissati con successivo decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

94A1600

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 febbraio 1994.

Autorizzazione al complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova al trasferimento delle operazioni di trapianto di pancreas e di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALI DEGLI OSPEDALI

Visti i propri decreti del 7 novembre 1989 e 11 giugno 1990 che autorizzavano il complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova rispettivamente alle attività di trapianto di pancreas e di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova in data 8 agosto 1991 intesa a trasferire le operazioni di trapianto di pancreas e di fegato da cadavere a scopo terapeutico dalle sale operatorie, autorizzate nei sopracitati decreti ministeriali, al nuovo complesso operatorio del centro di cardiochirurgia sito nel medesimo presidio ospedaliero;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 12 luglio 1993;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità in data 25 novembre 1993;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di trapianto di pancreas e di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso il complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova già autorizzata con i decreti ministeriali del 7 novembre 1989 e dell'11 giugno 1990 debbono essere eseguite presso il nuovo complesso operatorio del centro di cardiochirurgia sito nel medesimo presidio ospedaliero.

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente disposto con i decreti ministeriali 7 novembre 1989 e 11 giugno 1990.

Art. 3.

L'amministratore straordinario dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A1578

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 novembre 1993.

Determinazione delle condizioni e delle modalità per l'erogazione del concorso statale sui mutui per l'impiantistica sportiva contratti dagli enti locali con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELEGATO

Visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che autorizza gli enti locali a contrarre anche con altri istituti di credito i mutui previsti da leggi speciali con ammortamento a totale carico dello Stato, per i quali la Cassa depositi e prestiti viene designata come unico ente finanziatore;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, che

prevede la concessione di mutui, con onere di ammortamento a totale carico del bilancio statale, da parte della Cassa depositi e prestiti, destinati alla realizzazione di opere di impiantistica sportiva;

Visto l'art. 27, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art 14, commi 3 e 4, del citato decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, ai finanziamenti previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289, che stabilisce la concessione di ulteriori mutui da parte della Cassa depositi e prestiti assistiti da una contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente e, cioe, pari ad una rata calcolata al saggio del 7 per cento in ragione d'anno;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n 394, recante disposizioni per il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, con il quale, tra l'altro, sono state attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni residue in materia di turismo e spettacolo;

Tenuto conto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato per la materia in questione il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai mutui previsti dalla seguente normativa.

a) art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 21 marzo 1988, n 92 (mutui per il finanziamento di impianti sportivi destinati ad attività agonistiche il cui ammortamento era previsto con oneri a totale carico dello Stato),

b) art. 2, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto-legge n 2 del 1987 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 4, del predetto decreto-legge n. 22 del 1988 convertito con modificazioni dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 (mutui per il finanziamento di impianti sportivi destinati ad attività sportivo-ricreative il cui ammortamento era previsto con oneri a totale carico dello Stato);

c) art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1989, n. 289 (mutui per il finanziamento di impianti sportivi destinati ad attività agonistiche o sportivo-ricreative il cui ammortamento è assistito dalla contribuzione prevista dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 289/1989).

Art. 2.

Finalità

1 Gli enti locali possono assumere anche con l'Istituto per il credito sportivo e con le altre banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — nel rispetto delle norme di legge, statutarie e delle istruzioni di vigilanza che ne disciplinano l'attività — i mutui previsti dalle disposizioni di cui all'art. 1. I predetti mutui possono essere altresì assunti per l'importo residuo rispetto a quello eventualmente già concesso dalla Cassa depositi e prestiti.

Art 3

Condizioni di ammissibilità

1. Il contributo statale sui mutui di cui all'art. 1 compete se:

a) alla data di pubblicazione della legge n. 202/91 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 1991) il termine di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 92/1988, decorrente dalla pubblicazione del relativo provvedimento concessivo, non era ancora scaduto. Il predetto termine riprende a decorrere, per il periodo rimasto utile, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) la Cassa depositi e prestiti non ha concesso, in tutto o in parte, il mutuo richiesto entro il prescritto termine in quanto il relativo ammontare era eccedente il plafond dei mutui concedibili determinato per ogni singolo ente locale. Il predetto termine, per il periodo rimasto utile dopo la data di inoltro della domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti, riprende a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

c) l'approvazione del provvedimento concessivo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per i mutui di cui all'art. 1, lettera *c)*, del presente decreto (per attività agonistiche) o nel Bollettino ufficiale regionale per quelli di cui alle lettere *b)* e *c)* del predetto art. 1 (per attività sportivo-ricreative) è avvenuta in data successiva al 12 luglio 1991. In tale ultima ipotesi il termine per l'accesso da parte degli enti locali ai mutui degli istituti di credito di cui al precedente art. 2 decorre per intero dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto la Cassa depositi e prestiti trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero del tesoro, l'elenco dei mutui concessi ai sensi delle disposizioni indicate dall'art. 1. Gli aggiornamenti di tale elenco sono trasmessi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 4.

Determinazione del contributo statale

1. Indipendentemente dalla durata dell'ammortamento, il contributo statale sui mutui contratti ai sensi del precedente art 2 è commisurato:

a) per i mutui di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ad una rata di ammortamento ventennale al saggio del 9 per cento in ragione d'anno. Il contributo

è calcolato moltiplicando l'importo del mutuo ammesso a contributo per il coefficiente 10,955 per cento;

b) per i mutui di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera *c)*, ad una rata di ammortamento ventennale al saggio del 7 per cento in ragione d'anno. Il contributo è calcolato moltiplicando l'importo del mutuo ammesso a contributo per il coefficiente 9,440 per cento.

2. Il contributo statale compete sino all'importo del mutuo indicato:

a) per i mutui di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera *a)*, nel decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 24 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1989;

b) per i mutui di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera *b)*, nei decreti emanati, o in corso di emanazione, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, della citata legge n. 92 del 1988;

c) per i mutui di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera *c)*, nel decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 11 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1991 e nei decreti emanati, o in corso di emanazione, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, della legge n. 92/1988.

Art. 5.

Concessione ed erogazione del contributo

1. Alla concessione ed erogazione del contributo statale ventennale in favore del singolo ente locale provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il contributo è acquisito dall'ente locale con vincolo di destinazione per l'intera durata del mutuo bancario.

2. Ai fini della concessione del contributo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica, attraverso apposita certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale e dal responsabile del servizio finanziario, da trasmettersi all'atto del perfezionamento del mutuo, la sussistenza delle seguenti condizioni di ammissibilità:

a) gli estremi di identificazione del provvedimento autorizzativo del mutuo e la data della relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o nel Bollettino ufficiale regionale, con riferimento alla vigenza del termine utile così come individuato dall'art. 3 del presente decreto;

b) l'osservanza di tutte le condizioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

c) l'avvenuta emissione, in ordine al progetto esecutivo approvato, del parere tecnico-sportivo emesso dal CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) ai sensi del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739 e modificato con legge 2 aprile 1968, n. 526,

d) la corrispondenza del progetto esecutivo delle opere da finanziare alla tipologia oggetto del finanziamento o ad un lotto funzionale ed agibile della stessa.

3. L'avvenuta verifica sarà immediatamente comunicata all'Istituto mutuante per i conseguenti adempimenti.

4. Qualora l'opera fosse parzialmente realizzata e risulti comunque funzionale, il contributo statale deve essere rideterminato con riferimento ad un mutuo bancario d'importo corrispondente alle spese relative all'opera parzialmente realizzata.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 4, l'ente locale è tenuto a trasmettere una attestazione, sottoscritta dal Segretario dell'ente, in ordine al verificarsi, o non, della circostanza evidenziata nel predetto comma 4.

Art. 6.

Calcolo limite di indebitamento

1. Gli interessi di ciascuna rata di ammortamento dei mutui di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, concorrono alla determinazione del limite di indebitamento — stabilito dall'art. 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 — solo per la quota di interessi corrispondente alla parte della rata di ammortamento del mutuo non assistita dalla contribuzione statale.

2. Ai soli fini del calcolo del limite di indebitamento stabilito dall'art. 4, comma 10, della citata legge n. 155 del 1989, il contributo statale sui mutui bancari di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, non deve essere conteggiato tra le entrate relative ai primi tre titoli del conto consuntivo dell'ente locale mutuatario.

Art. 7.

Richiamo delle competenze degli enti locali

1. Gli adempimenti richiesti ai sensi del presente decreto per l'attribuzione dei contributi statali non interferiscono con le disposizioni previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di competenza e di responsabilità del consiglio, della giunta, del segretario e dei dirigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1993

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato
MACCANICO

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1994
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 65

94A1579

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 8 marzo 1994.

Nomina di un revisore ufficiale dei conti, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici» che, all'art. 4, prevede la costituzione di un comitato tecnico composto da revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno cinque anni;

Visto il decreto del 30 settembre 1992 con cui è stata resa esecutiva la deliberazione del 18 settembre 1992 con la quale le Conferenze dei Presidenti dei gruppi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in riunione congiunta hanno nominato componenti del predetto Comitato, fino al termine della legislatura in corso, i revisori ufficiali dei conti prof. Antonio Amaduzzi, prof. Umberto Bertini e prof. Carlo Caramiello;

Vista la deliberazione dell'8 marzo 1994 con la quale, a seguito della morte del prof. Carlo Caramiello, le Conferenze dei Presidenti dei gruppi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in riunione congiunta — accertata l'esistenza dei requisiti di cui allo stesso art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 — hanno nominato componente del menzionato Comitato tecnico il revisore ufficiale dei conti prof. Giuseppe Bruni;

Decretano:

È resa esecutiva la deliberazione dell'8 marzo 1994 con la quale le Conferenze dei Presidenti dei gruppi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in riunione congiunta, hanno nominato componente del comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, fino al termine della legislatura in corso, il revisore ufficiale dei conti prof. Giuseppe Bruni.

Roma, 8 marzo 1994

Il Presidente
del Senato della Repubblica
SPADOLINI

Il Presidente
della Camera dei deputati
NAPOLITANO

94A1631

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 17 dicembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario», e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 «Introduzione insegnamenti negli statuti delle università»;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 16;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 «Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 gennaio 1992 che autorizza le università ad istituire i diplomi universitari ed in particolare l'Università di Pavia ad istituire il diploma universitario di operatore dei beni culturali;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1993, che ha modificato le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario ed ha aggiunto dopo la tabella XIII-*ter* del medesimo, la tabella XIII-*quater* relativa al corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592,

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 18 novembre 1993;

Decreta.

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue.

Al titolo V dopo l'art. 63 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi viene aggiunto il testo qui di seguito riportato

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OPERATORE DEI BENI CULTURALI

Art. 1 (*Costituzione e durata del corso di diploma*). — Presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Pavia è istituito il corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalle aree professionali degli archivisti, dei bibliotecari, degli esperti dei beni storico-artistici, archeologici e musicali e degli operatori del restauro dei beni culturali.

Il corso di diploma fornirà agli allievi una formazione integrata teorico-pratica fondata su aree criticamente e metodologicamente orientate in direzione paleografica, diplomatica, storico-artistica, storico-archeologica, storico-scientifica e informatica-amministrativa, attraverso un'ermeneutica aggiornata che consenta l'accesso a strumenti adeguati per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di operatore dei beni culturali.

Art. 2 (*Accesso al corso di diploma*). — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accessi agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà e quelli delle strutture didattiche competenti, in base alle risorse disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 341/1990.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 3 (*Corsi di laurea e di diplomi affini - Riconoscimenti*). — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in lettere, indirizzo classico e indirizzo moderno, e storia; ai corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archeologico, archivistico e librario e storico-artistico; al corso di laurea in materie letterarie.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscerà, anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale, per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

Le modalità del riconoscimento sono fissate dal manifesto degli studi. In esso sarà indicato l'anno di corso al quale lo studente potrà iscriversi. Questo non potrà essere superiore al terzo.

Art. 4 (*Articolazione del corso degli studi*). — Il corso di diploma si articola in una prima parte dedicata alla formazione di base e in una seconda con otto indirizzi attivabili: archivistico, beni librari; storico-artistico; beni musicali; beni archeologici, informatico, per documentalisti, storico-scientifico.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di milletrecento ore di cui almeno centocinquanta ore di esercitazioni pratiche di laboratorio e di tirocinio, e di apprendimento delle principali lingue d'uso.

Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti e istituti, pubblici e privati, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini, raggruppate per consentire di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi e individuate al successivo art. 5, in cui per ciascuna di esse è previsto il numero minimo di ore di attività didattiche.

L'attività didattica sarà articolata in quindici discipline di durata annuale. Sono, poi, previsti due cicli didattici brevi, le ore di attività pratiche e di laboratorio, e quelle di studio delle lingue.

Art. 5 (*Ordinamento didattico*). — Le quindici discipline annuali e i due cicli brevi, nonché le attività di laboratorio e di tirocinio, dovranno riguardare le discipline incluse nelle apposite aree.

I due cicli didattici brevi dovranno riguardare le discipline indicate come opzionali.

Le prime sei discipline annuali concorreranno alla formazione di base e riguarderanno una disciplina per ciascuna delle seguenti aree:

Area 1 - Diritto e organizzazione:

storia del diritto italiano;
diritto amministrativo;
diritto pubblico;
economia e organizzazione aziendale,
diritto e legislazione dei beni culturali.

Area 2 - Storia:

storia greca;
storia romana;
storia bizantina;
storia medievale;
storia moderna;
storia contemporanea;
storia del Vicino Oriente antico;
storia dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'Asia orientale.

Area 3 - Storia dell'arte:

storia dell'arte greca e romana;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte medievale;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte musulmana;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'arte dell'Estremo Oriente;
storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
storia dell'arte tibetana e mongola;
storia dell'arte copta.

Area 4 - Storia della scienza:

storia della scienza e della tecnica;
storia del pensiero scientifico;
storia e metodologia della scienza.

Area 5 - Informatica:

informatica generale;
telematica;
elaborazione delle immagini.

Area 6 - Lingue straniere:

lingua inglese;
lingua francese;
lingua tedesca;
lingua spagnola.

Le altre nove annualità riguarderanno le discipline raggruppate nelle sette aree previste per ciascuno degli otto indirizzi in cui il corso di diploma potrà essere articolato e che di seguito si elencano. Il manifesto degli studi indicherà il numero delle discipline da scegliersi entro ciascuna area, fermo restando l'obbligo del concorso di ciascuna di esse. Nel caso dell'indirizzo informatico per i beni culturali, le discipline da scegliersi non potranno essere inferiori a due. Potrà trattarsi, oltreché di quelle inserite nell'area 2, anche di quelle contenute nell'area 5 della formazione di base.

INDIRIZZO ARCHIVISTICO.

Area 1 - Archivistica:

archivistica generale;
archivistica speciale medievale;
archivistica speciale moderna e contemporanea.

Area 2 - Diplomatica:

diplomatica;
diplomatica contemporanea.

Area 3 - Paleografia:

paleografia latina;
codicologia;
paleografia greca;
esegesi delle fonti storiche.

Area 4 - Latino:

latino medievale;
latino moderno;
lingua latina.

Area 5 - Scienze bibliotecarie:

biblioteconomia;
bibliografia;
bibliologia.

Area 6 - Tecnologie archivistiche:

tecnologie archivistiche;
informatica applicata agli archivi;
procedure di formazione e organizzazione degli archivi.

Area 7 - Restauro:

teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

INDIRIZZO BENI LIBRARI.

Area 1 - Scienze bibliotecarie:

biblioteconomia;
bibliografia;
bibliologia.

Area 2 - Archivistica:

archivistica generale;
archivistica speciale medievale;
archivistica speciale moderna e contemporanea.

Area 3 - Diplomatica:

diplomatica;
diplomatica contemporanea.

Area 4 - Latino e greco:

latino medievale;
latino moderno;
lingua latina;
lingua greca.

Area 5 - Tecnologia e tecniche della documentazione:

tecnica dei cataloghi e classificazione;
teoria e tecnica della documentazione;
documentazione automatica;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
sistemi informatici documentali e bibliografici.

Area 6 - Storia del libro:

storia della stampa e dell'editoria;
storia del libro;
storia delle biblioteche;
codicologia.

Area 7 - Restauro:

teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

INDIRIZZO PER DOCUMENTALISTI.

Area 1 - Scienze bibliotecarie:

biblioteconomia,
bibliografia;
bibliologia.

Area 2 - Informatica:

informatica applicata;
basi di dati e sistemi informativi,
sistemi di elaborazione;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche.

Area 3 - Letteratura.

letteratura italiana;
letteratura italiana moderna e contemporanea.

Area 4 - Teoria e tecnica della documentazione:

tecnica dei cataloghi e della classificazione;
teoria e tecnica della documentazione;
documentazione automatica;
sistemi informatici documentali e bibliografici.

Area 5 - Statistica ed economia:

elementi di statistica;
economia politica;
scienza dell'amministrazione;
economia dell'arte e della cultura.

Area 6 - Tecnologia della documentazione:

gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 7 - Restauro:

teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva.

INDIRIZZO STORICO ARTISTICO.

Area 1 - Storia dell'arte:

storia dell'arte greca e romana;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte medievale;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte musulmana;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'arte dell'Estremo Oriente;
storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
storia dell'arte tibetana e mongola;
storia dell'arte copta.

Area 2 - Arti applicate:

storia della miniatura;
storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
archeologia industriale;
storia delle arti applicate e dell'oreficeria.

Area 3 - Teoria e tecnica delle arti:

museografia e museotecnica;
storia delle tecniche artistiche;
teoria e storia della cartografia;
storia delle arti grafiche;
storia e tecnica della fotografia e degli audiovisivi.
teoria e tecnica della cinematografia;
storia delle tecniche del cinema;
museologia e storia del collezionismo;
metodologia della storia dell'arte.

Area 4 - Teoria e tecniche del restauro:

teoria del restauro;
storia e tecniche del restauro delle opere d'arte;
chimica del restauro;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva;
teoria e tecniche del restauro dei manufatti.

Area 5 - Disegno e rilievo.

disegno e rilievo;
elementi di topografia e fotogrammetria.

Area 6 - Discipline artistiche:

psicologia dell'arte;
semiologia delle arti.
sociologia dell'arte.

Area 7 - Estetica:

estetica;
storia e critica del cinema;
storia della critica d'arte;
fenomenologia degli stili;
semiotica del cinema;
semiotica.

INDIRIZZO BENI MUSICALI.

Area 1 - Storia:

storia della musica;
storia della musica dell'età classica;
storia della musica medievale e rinascimentale;
storia della musica dell'età moderna;
storia della musica contemporanea;
storia della musica popolare.

Area 2 - Tecniche della musica:

elementi di elettroacustica;
organologia;
elementi di armonia e contrappunto.

Area 3 - Semiologia:

storia delle notazioni musicali;
paleografia musicale,
paleografia musicale bizantina;
semiologia musicale;
teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo;
teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento.

Area 4 - Filologia:

filologia musicale;
interpretazioni delle fonti musicali.

Area 5 - Documentazione, conservazione e restauro:

bibliologia e storia della tradizione manoscritta;
metodologia e tecniche del restauro dei beni musicali;
museotecnica e museografia musicale;
documentazione musicale.

Area 6 - Teoria musicale:

teoria musicale;
storia della teoria musicale classica;
storia della teoria musicale medievale e rinascimentale.

Area 7 - Discipline ausiliarie:

estetica musicale;
drammaturgia musicale;
metodologia della critica musicale,
etnomusicologia.

INDIRIZZO BENI ARCHEOLOGICI.

Area 1 - Storia dell'arte antica:

storia dell'arte greca e romana,
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte dell'Estremo Oriente;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale.

Area 2 - Archeologia:

archeologia greca e romana;
archeologia della Magna Grecia;
archeologia fenicio-punica;
archeologia tardo-antica;
archeologia cristiana;
archeologia medievale;
egittologia,
archeologia del Vicino e Medio Oriente;
archeologia e storia dell'arte dell'India;
archeologia e storia dell'arte iranica;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia orientale.

Area 3 - Preistoria e protostoria:

ecologia preistorica;
civiltà preclassiche;
paletnologia;
protostoria europea,
paleontologia umana e animale;
etruscologia;
civiltà dell'Italia pre-romana.

Area 4 - Etnoantropologia:

etnologia;
antropologia culturale;
geografia storica;
antropologia storica del mondo antico.

Area 5 - Tecniche del rilevamento e della documentazione:

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;
telerilevamento ed interpretazione di immagini;
elementi di topografia e fotogrammetria;
topografia antica.

Area 6 - Archeometria:

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
archeometria;
geoarcheologia;
bioarcheologia;
elementi di ecologia.

Area 7 - Restauro:

teoria e tecniche del restauro dei manufatti archeologici;
storia e tecniche del restauro;
museografia e museotecnica;
museologia e storia del collezionismo,
chimica del restauro.

INDIRIZZO INFORMATICO.

Area 1 - Diritto:

elementi di diritto per archivisti,
diritto di legislazione dell'informatica,
diritto d'autore.

Area 2 - Informatica:

informatica applicata;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
basi di dati e sistemi informativi;
sistemi di elaborazione.

Area 3 - Tecnica della documentazione:

tecnica dei cataloghi e classificazione;
teoria e tecnica della documentazione;
teoria e tecniche della documentazione audiovisiva;
tecniche di documentazione automatica.

Area 4 - Archivistica e bibliografia:

archivistica generale;
archivistica speciale;
bibliografia;
biblioteconomia.

Area 5 - Restauro:

teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro

Area 6 - Storia della scienza:

storia della scienza e della tecnica;
storia delle innovazioni tecnologiche.

Area 7 - Museografia e museotecnica:

museografia;
museologia e storia del collezionismo;
museotecnica;
catalogazioni;
teoria e storia dei sistemi di classificazione;
conservazione di beni culturali-scientifici.

INDIRIZZO STORICO SCIENTIFICO.

Area 1 - Museografia e museotecnica:

museografia;
museotecnica;
catalogazioni;
teoria e storia dei sistemi di classificazione;
conservazione di beni culturali-scientifici;
conservazione e gestione delle medioteche.

Area 2 - Storia della scienza e della tecnica:

storia della scienza e della tecnica;
storia della chimica;
storia della fisica;
storia della medicina;
archeologia industriale.

Area 3 - Storia della strumentazione scientifica:

storia degli strumenti scientifici;
storia della didattica delle scienze;
museologia e storia del collezionismo scientifico.

Area 4 - Teoria e tecniche del restauro

teoria del restauro;
storia e tecniche del restauro;
restauro dei beni culturali-scientifici;
restauri dei reperti naturalistici;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva.

Area 5 - Analisi dei materiali:

analisi chimica;
analisi diffrattometrica e strutturale;
analisi chimica strumentale;
analisi della corrosione e protezione dei materiali.

Area 6 - Natura dei materiali:

petrografia di beni culturali;
metallografia di beni culturali;
materiali cellulosici, tessuti e legno;
materiali ceramici, vetrosi, leganti.

Area 7 - Archeometria:

archeometria metodologica;
geoarcheometria;
petroarcheometria;
bioarcheometria;
ecologia preistorica.

È previsto un ciclo didattico a sé stante dedicato ad una seconda lingua d'uso per ciascun indirizzo.

Il numero minimo di ore di attività didattica è fissato in settanta ore per ciascuna disciplina.

I due cicli didattici brevi riguarderanno, per ciascun indirizzo, le discipline indicate come opzionali dalla facoltà presso le quali il corso di diploma è istituito.

Il numero minimo di ore di attività didattiche per i cicli brevi è fissato in trenta ore per ciascuna disciplina.

Art. 6 (*Esame di diploma*). — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione complessiva raggiunta e ha un suo momento qualificante nella discussione di un elaborato finale steso dallo studente.

Art. 7 (*Regolamento dei corsi di diploma*). — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità di quello didattico, l'articolazione dei corsi di diploma, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 17 dicembre 1993

Il rettore: SCHMID

94A1583

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 9 marzo 1994, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventitre cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Legge di delegazioni per la razionalizzazione del sistema energetico nazionale».

I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio presso ing. Francesco Mastromauro, via A. Sauli, 7 - 20127 Milano tel. 02/2828073).

94A1634

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 7, recante: «Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita».

Il decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 7, recante: «Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1994.

94A1566

Riunione del distretto notarile di Nola al distretto notarile di Napoli e Torre Annunziata

Con decreto ministeriale 1° marzo 1994 il distretto notarile di Nola è stato riunito ai distretti notarili riuniti di Napoli e Torre Annunziata che assumono la denominazione di distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, con capoluogo a Napoli e con decorrenza dal 14 aprile 1994.

94A1584

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 1° marzo 1994 è stato revocato il decreto ministeriale 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1994, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Raniero Varzi alla sede di Pitigliano, distretto notarile di Grosseto.

94A1585

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Videlco, con sede in Roma e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dall'8 settembre 1992 al 7 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 8 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Videlco, con sede in Roma e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dall'8 marzo 1993 al 7 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1993 con decorrenza 8 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Commerciale Sodital, con sede in Frosinone e unità di Brescia, per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 settembre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Commerciale Sodital, con sede in Frosinone e unità di Roma, per il periodo dall'8 marzo 1993 al 7 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° aprile 1993 con decorrenza 8 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Intek, con sede in Cittaducale (Rieti) e unità di Cittaducale (Rieti), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 22 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Conveyors Sud, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 luglio 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Conveyors Sud, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 dicembre 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.C.M. - Impresa costruzioni e montaggi, con sede in Formia (Latina) e unità di Formia (Latina), per il periodo dall'8 marzo 1993 al 21 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1993 con decorrenza 8 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

M.R.C. - Manifattura romana confezioni, con sede in Ariccia (Roma) e unità di Ariccia (Roma), per il periodo dall'8 marzo 1993 al 7 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 8 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Co.Ge.I., con sede in Roma e unità di Cantiere autostrada Messina - Palermo, Naoepoli - Marconia - Montalbano (Potenza / Matera), nuova Bivona (Agrigento), uffici di Catania, uffici di Roma e Valledoria (Sassari), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 dicembre 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 28 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Co.Ge.I., con sede in Roma e unità di Cantiere autostrada Messina - Palermo, Naoepoli - Marconia - Montalbano (Potenza / Matera), nuova Bivona (Agrigento), uffici di Catania, uffici di Roma e Valledoria (Sassari), per il periodo dal 28 marzo 1993 al 27 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con decorrenza 28 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 giugno 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Co.Ge.I., con sede in Roma e unità di Ponte a Moriano (Lucca), per il periodo dal 1° novembre 1992 al 9 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 1° novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 febbraio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Manifattura di Montesilvano, con sede in Montesilvano (Pescara) e unità di Montesilvano (Pescara), per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 7 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 giugno 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Manifattura di Montesilvano, con sede in Montesilvano (Pescara) e unità di Montesilvano (Pescara), per il periodo dal 7 agosto 1993 al 4 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1993 con decorrenza 7 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 dicembre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Facem, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 10 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 10 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Facem, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 10 febbraio 1993 al 9 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1993 con decorrenza 10 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fidia Research Sud, con sede in Siracusa e unità di Siracusa, per il periodo dal 17 maggio 1993 al 16 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 17 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Intesa, con sede in Gagliano Castelferrato (Enna) e unità di Gagliano Castelferrato (Enna), per il periodo dal 17 maggio 1993 al 16 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 giugno 1993 con decorrenza 17 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Solaria, con sede in Carini (Palermo) e unità di Carini (Palermo), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 14 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 dicembre 1991.

Nota integrativa acquisita in data 3 luglio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Siciltermica, con sede in Pace del Mela-Giammoro (Messina) e unità di Pace del Mela (Messina), per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Keller, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dal 19 luglio 1993 al 18 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 19 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sicilmontaggi, con sede in Siracusa e unità di Priolo (Siracusa), per il periodo dal 26 aprile 1993 al 25 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 26 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Silea, con sede in Caltanissetta e unità di Caltanissetta, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Silea, con sede in Caltanissetta e unità di Caltanissetta, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Giovanni Aprile, con sede in Augusta (Siracusa) e unità di Augusta (Siracusa), per il periodo dal 30 giugno 1993 al 2 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O acquisito in data 29 settembre 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.lli Costanzo, con sede Misterbianco (Catania) e cantieri in provincia di Catania, uffici di Palermo, per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.lli Costanzo, con sede Misterbianco (Catania) e cantieri in provincia di Catania, uffici di Palermo, per il periodo dal 18 luglio 1993 al 17 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 18 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Cooperativa confezioni styl coop., con sede in Casoli di Atri (Teramo) e unità di Casoli di Atri (Teramo), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Metalmetron, con sede in Milano, sede effettiva Savona e unità di Savona, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1993 con decorrenza 14 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gardella impianti sistemi industriali, con sede in Milano e unità di Serra Riccò (Genova), per il periodo dal 4 maggio 1993 al 3 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 4 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Cooperativa Stovigliai, con sede in Albisola Superiore (Savona) e unità di Albisola Superiore (Savona), per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1993 con decorrenza 14 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 agosto 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Centro trasformazione ligure, con sede in Sestri Levante (Genova) e unità di Sestri Levante, frazione Riva Trigoso (Genova), per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1993 con decorrenza 31 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Mecart di Martorino Venturini Giovanni & C., con sede in Arcola (La Spezia) e unità di Arcola (La Spezia), per il periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 21 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio pescatori di Goro, con sede in Goro (Ferrara) e unità di Goro (Ferrara), per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Longhi pelletterie di Bruno Longhi, con sede in Parma e unità di Parma, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 16 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cantiere del Pardo, con sede in Crespellano (Bologna) e unità di Crespellano (Bologna), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cantiere del Pardo, con sede in Crespellano (Bologna) e unità di Crespellano (Bologna), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.R.S., con sede in Ravenna e unità di Ravenna, S. Biagio di Argenta (Ferrara), per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 maggio 1993 con decorrenza 29 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Inox tubi service, con sede in Podenzano (Piacenza) e unità di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1993 con decorrenza 21 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Siderpali, con sede in Crespellano (Bologna) e unità di Crespellano (Bologna), per il periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1993 con decorrenza 21 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 agosto 1993;

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bartoletti E. con sede in Forlì e unità di Forlì, per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 29 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Palmera, con sede in Olbia (Sassari) e unità di Genova, per il periodo dal 29 giugno 1993 al 25 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 luglio 1993 con decorrenza 29 giugno 1993

Parere U R L M O acquisito in data 18 novembre 1993.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I M.E.T., con sede in Perugia e unità di Roma Pisana, per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1993 con decorrenza 3 agosto 1993.

Parere U R L M O. acquisito in data 8 ottobre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ericsson Sielte, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 3 agosto 1993

Parere U R L.M O acquisito in data 14 dicembre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 19 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Istituto chemioterapico, con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 novembre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993.

Parere U R L M.O acquisito in data 14 dicembre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzaturificio Casadei, con sede in S. Mauro Pascoli (Forlì) e unità di S. Mauro Pascoli (Forlì), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U R.L M O acquisito in data 10 dicembre 1993

94A1570

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 15 febbraio 1994 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire

società cooperativa mista «Cooperativa APAM - Associazione posteggianti autoveicoli motocicli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Mancòsu in data 11 giugno 1965, repertorio 93036, registro società 127006, tribunale di Milano. Busc n 1564/94402.

società cooperativa mista «Artecimpresa - Soc coop a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Lainati in data 7 aprile 1983, repertorio 27394, registro società 223619, tribunale di Milano, Busc n 11764/198667;

società cooperativa mista «Cooperativa autisti trasporti speciali - C.A.Tra.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Sormani in data 11 febbraio 1983, repertorio 25112, registro società 225209, tribunale di Milano Busc n 11866 200567,

società cooperativa di produzione e lavoro «C D S - Cooperativa diffusione stampa - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Giuseppe Fiore in data 26 novembre 1973, repertorio 248003, registro società 156530, tribunale di Milano, Busc n. 7999/128305;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di credito e garanzia dell'associazione degli artigiani di Milano e provincia», con sede in Milano, costituita per rogito Iannello in data 7 marzo 1985, repertorio 50511, registro società 247692, tribunale di Milano, Busc n. 12467/214102;

società cooperativa di trasporto «Cooperativa di trasporto Fra Partigiani Filo», con sede in Milano, costituita per rogito Neri in data 28 giugno 1945, repertorio 8604, registro società 49024, tribunale di Milano, Busc n 4074/2832;

società cooperativa di produzione e lavoro «F.A S. - Cooperativa di lavoro a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito De Giovanni in data 24 aprile 1985, repertorio 29552, registro società 248742, tribunale di Milano, Busc n. 12473/214487;

società cooperativa mista «Cooperativa Firenze 4 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Inzerilli in data 17 febbraio 1981, repertorio 38725, registro società 208720, tribunale di Milano, Busc n. 11719/197985;

società cooperativa mista «GE.SA. S.c.r.l.», a responsabilità limitata», (già «AS.TU.MA.PA. - Associazione tutela macchine parcheggiate a r.l.»), con sede in Milano, costituita per rogito Ajello in data 29 gennaio 1987, repertorio 69882, registro società 268201, tribunale di Milano, Busc n. 12899/225554,

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa immigrati meridionali custodia auto C.I.M.C.A.», con sede in Milano, costituita per rogito Sciarrone in data 6 febbraio 1965, repertorio 6527, registro società 126085, tribunale di Milano, Busc n. 1569/93384;

società cooperativa mista «Cooperativa italiana di diffusione di arte visuale (CIDAV) - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Guidobono Cavalchini in data 18 febbraio 1983, repertorio 5851/183, registro società 225939, tribunale di Milano, Busc n 11870/200571;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa lavoratori già dipendenti Stilver - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Clemente Michelarcangelo in data 4 febbraio 1984, repertorio 28647, registro società 231548, tribunale di Milano, Busc n. 12014/203726;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Multiservice 1 a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Teti in data 8 luglio 1987, repertorio 58667, registro società 275941, tribunale di Milano, Busc n 13114/230485;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Multiservice 12 a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Teti in data 4 novembre 1987, repertorio 60764, registro società 276324, tribunale di Milano, Busc n 13128/230608;

società cooperativa di produzione e lavoro «Monte Rosa - Cooperativa taxisti a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Caputo in data 17 dicembre 1973, repertorio 6276, registro società 158730, tribunale di Milano, Busc n. 8331;

società cooperativa di consumo «Mutualfin - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Lovisetti in data 30 maggio 1985, repertorio 61713/3343, registro società 248599, tribunale di Milano, Busc n. 12497/214651;

società cooperativa mista «Polisportiva Lambro - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 5 febbraio 1980, repertorio 5044, registro società 192424, tribunale di Milano, Busc n. 174343/10449;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di rappresentanze La Tosco Lombarda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Cellina in data 1° aprile 1946, repertorio 1164/303, registro società 52572, tribunale di Milano, Busc n. 4014/7874;

società cooperativa di consumo «Circolo reduci San Bernardo di Cassina Savina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 7 ottobre 1946, repertorio 67151, registro società 54652, tribunale di Milano, Busc n. 4018/11216;

società cooperativa di consumo «Società fra enti pubblici lombardi per l'approvvigionamento dei medicinali "SANAM" Lombardia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Guasti in data 5 aprile 1946, repertorio 19960, registro società 52657, tribunale di Milano, Busc n. 4027/8299;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Provvidenza - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cinisello Balsamo (Milano), costituita per rogito Visentini in data 18 luglio 1980, repertorio 128804/13697, registro società 18410, tribunale di Monza, Busc n. 179776/10690;

società cooperativa mista «Centro cooperativo per la sperimentazione e la ricerca culturale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cinisello Balsamo (Milano), costituita per rogito Giovanni Battista Anselmo in data 26 gennaio 1984, repertorio 89856, registro società 26740, tribunale di Monza;

società cooperativa mista «Cooperativa Il Garofano - Soc. a r.l.», con sede in Cologno Monzese (Milano), costituita per rogito Gavazzi in data 14 luglio 1983, repertorio 62178, registro società 25386, tribunale di Monza, Busc n. 11875/200716;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo CO.DIS.CO. a r.l.», con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Marchetti in data 23 ottobre 1975, repertorio 848/130, registro società 2541, tribunale di Lodi, Busc n. 8928/142946;

società cooperativa di produzione e lavoro «Jolly - Personnel - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Monza, costituita per rogito Cesare Ban in data 6 giugno 1974, repertorio 55037, registro società 10568, tribunale di Monza, Busc n. 8483/133687;

società cooperativa mista «La sfida - Cooperativa mutua di produzione e lavoro e di solidarietà sociale a responsabilità limitata», con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Bellomo in data 29 settembre 1987, repertorio 73731, registro società 37745, tribunale di Monza, Busc n. 13248/233086;

società cooperativa di consumo «Cooperativa mutua e di consumo Filippo Corridoni - Società a responsabilità limitata», con sede in Magenta (Milano), costituita per rogito Piccaluga in data 25 settembre 1948, repertorio 35768, registro società 63729, tribunale di Milano, Busc n. 2346/22286;

società cooperativa di consumo «Gli Ultimi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Brescia, costituita per rogito Barca in data 20 ottobre 1983, repertorio 39633, registro società 25573, tribunale di Brescia, Busc n. 2635/201249;

società cooperativa mista «CO.O.N.M.I.L. - Cremona - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Cremona, costituita per rogito Rizzi in data 12 dicembre 1986, repertorio 84861, registro società 6692, tribunale di Cremona, Busc n. 1133/225142;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coopiria S.c. a r.l.» con sede in Pavia, costituita per rogito Trotta in data 22 novembre 1988, repertorio 32266, registro società 7693, tribunale di Pavia, Busc n. 1494/239004;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di produzione e lavoro - Felice Pennati - Soc. coop. a r.l.», con sede in Barzano (Como), costituita per rogito Barresi in data 24 maggio 1988, repertorio 22789, registro società 10167, tribunale di Lecco, Busc n. 2247/236167;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa occupazione giovanile "Salerno Giovane", a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Cammarano in data 5 settembre 1977, repertorio 13002, registro società 403/77, tribunale di Salerno, Busc n. 2141/154479;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Girandola della Fantasia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Barela in data 11 dicembre 1981, repertorio 27657, registro società 235/82, tribunale di Salerno, Busc n. 3239;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Salernitana 1982 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Di Fluri in data 8 ottobre 1982, repertorio 131332, registro società 809/82, tribunale di Salerno, Busc n. 3367/194493;

società cooperativa di produzione e lavoro «Fornelle - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Barela in data 8 luglio 1975, repertorio 13642, registro società 6104/7179, tribunale di Salerno, Busc n. 1776/141191;

società cooperativa di pesca «Operatori della pesca - Soc. coop. a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Pisani in data 15 febbraio 1982, repertorio 355668, registro società 246/82, tribunale di Salerno, Busc n. 3222/189642;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Gabbiano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Sisto in data 19 settembre 1988, repertorio 19628, registro società 1138/88, tribunale di Salerno, Busc n. 4755/236767;

società cooperativa di produzione e lavoro «CO.FA.DI», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno, costituita per rogito Barela, in data 6 settembre 1983, repertorio 33103, registro società 848/83, tribunale di Salerno, Busc n. 3608/201982;

società cooperativa di produzione e lavoro «CO.GE.SAL. Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Troiano in data 2 aprile 1981, repertorio 84, registro società 368/81, tribunale di Salerno, Busc n. 3010/183171;

società cooperativa di consumo «CO.VE.D. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Cunzolo in data 18 febbraio 1981, repertorio 4242, registro società 332/81, tribunale di Salerno, Busc n. 3005/182977;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Rinascita - Soc. coop. a r.l.», con sede in Altavilla Silentina (Salerno), costituita per rogito Malinconico in data 26 ottobre 1982, repertorio 2432, registro società 886/82, tribunale di Salerno, Busc n. 3378/195021;

società cooperativa mista «Cooperativa New box a r.l.», con sede in Angri (Salerno), costituita per rogito Calabrese Aniello in data 19 novembre 1986, repertorio 17524, registro società 1660/86, tribunale di Salerno, Busc n. 4373;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coseba - Soc. coop. a r.l.», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito D'Agostino in data 7 maggio 1976, repertorio 78416, registro società 218/76, tribunale di Salerno, Busc n. 1938/146782;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro turistico Paestum - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio Scalo (Salerno), costituita per rogito Barela in data 7 giugno 1977, repertorio 16319, registro società 330/77, tribunale di Salerno, Busc n. 2119/153401;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Trasporti del Calore - Società cooperativa a r.l.», con sede in Castel S. Lorenzo (Salerno), costituita per rogito Barela in data 17 febbraio 1979, repertorio 1096, registro società 179/79, tribunale di Salerno, Busc n. 2485/166137;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Leonina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Colliano (Salerno), costituita per rogito Parisi in data 20 ottobre 1981, repertorio 26475, registro società 878/81, tribunale di Salerno, Busc n. 3216/189482;

società cooperativa di produzione e lavoro «Finsud Ebolina - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede in Eboli (Salerno), costituita per rogito Gentile in data 3 ottobre 1987, repertorio 16215, registro società 585/79, tribunale di Salerno, Busc n. 2646/170868;

società cooperativa mista «Comunità Silentina - Società cooperativa culturale a responsabilità limitata», con sede in Eboli (Salerno), costituita per rogito Arturo Errico in data 1° maggio 1980, repertorio 13434, registro società 432/80, tribunale di Salerno, Busc n. 2849/176558;

società cooperativa di produzione e lavoro «Al.Be. Italia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pagani (Salerno), costituita per rogito Palmieri in data 23 febbraio 1989, repertorio 24213, registro società 457/89, tribunale di Salerno, Busc n. 4830/239337;

società cooperativa mista «Cassap - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piaggine (Salerno), costituita per rogito De Luca in data 8 luglio 1986, repertorio 4063, registro società 1266, tribunale di Vallo della Lucania, Busc n. 4324/222697;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edera» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Egidio Monte Albino (Salerno), costituita per rogito Maranca in data 6 settembre 1978, repertorio 320761, registro società 463/78, tribunale di Salerno, Busc n. 2381/162286;

società cooperativa di produzione e lavoro «A.S.P.A. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Liotti in data 25 febbraio 1982, repertorio 3493, registro società 1567/82, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Busc n. 2629/189332;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Rinascita-Acli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 3 dicembre 1982, repertorio 12759, registro società 4424/85, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Busc n. 3173/211576;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Manutenzioni e pulizia immobili a r.l.», in abbreviazione «CO.M.P.IB. a r.l.», con sede in Carinola (Caserta), costituita per rogito La Porta in data 15 febbraio 1989, repertorio 39491, registro società 9316/89, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Busc n. 3909/240836;

società cooperativa di produzione e lavoro «Interregionale - Soc. coop. prod. e lavoro a r.l.», con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Iazzetti in data 14 luglio 1972, repertorio 59084, registro società 663/72, tribunale di Napoli, Busc n. 1388;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa produzione e lavoro - Stella Zara - a responsabilità limitata», con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Conte in data 9 marzo 1981, repertorio 67195/9535, registro società 868/81, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Busc n. 2440/182633;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di produzione e lavoro - La Panama - a responsabilità limitata», con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Conte in data 11 ottobre 1969, repertorio 45667, registro società 92/69, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Busc n. 997/109194;

società cooperativa di produzione e lavoro «S. Vincenzo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Casaluce (Caserta), costituita per rogito Lupoli in data 11 luglio 1985, repertorio 10699, registro società 4665/85, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Busc n. 3212/213485;

società cooperativa di produzione e lavoro «Apollo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casapulla (Caserta), costituita per rogito Matano in data 12 febbraio 1982, repertorio 8714, registro società 1559/82, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Busc n. 3760/234997;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edil terra di lavoro - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castel Volturno (Caserta), costituita per rogito Di Caprio in data 25 aprile 1980, repertorio 2709, registro società 291/80, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Busc n. 2296/176280;

società cooperativa di produzione e lavoro «Vita Gioiosa» a responsabilità limitata», con sede in Frignano (Caserta), costituita per rogito Matano in data 22 febbraio 1982, repertorio 8796, registro società 1632/82, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Busc n. 3763/235000;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Meridionale - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito De Rosa in data 22 febbraio 1983, repertorio 4813, registro società 2358/83, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Busc n. 2838/197199;

società cooperativa di produzione e lavoro «Kalato Magdala - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Maddaloni (Caserta), costituita per rogito Delli Paoli in data 7 marzo 1987, repertorio 302126, registro società 6944/87, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Busc n. 3558/227177;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lanificio del Matese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piedimonte Matese (Caserta), costituita per rogito Criscuolo in data 15 ottobre 1986, repertorio 4354, registro società 6190/86, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Busc n. 3455/223864;

società cooperativa di produzione e lavoro «Elisa - Soc. coop. a r.l.», con sede in San Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Lupoli in data 2 ottobre 1984, repertorio 8766, registro società 3590/84, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Busc n. 3080/206732;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sen. Giovanni Caso - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in San Gregorio Matese (Caserta), costituita per rogito Liotti in data 10 marzo 1982, repertorio 3531, registro società 1660/82, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Busc n. 2669/190058;

società cooperativa di consumo «La Consumatrice - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Marcellino (Caserta), costituita per rogito Sernicola in data 15 aprile 1986, repertorio 41, registro società 5736/86, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Busc n. 3350/220331;

società cooperativa di consumo «L'Interalimentari - Società cooperativa di consumo a r.l.», con sede in San Marcellino (Caserta), costituita per rogito Pelosi in data 16 dicembre 1987, repertorio 1118, registro società 7721/88, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Busc n. 3675/231535;

società cooperativa di consumo «Unione Coop», a responsabilità limitata, con sede in Santa Maria a Vico (Caserta), costituita per rogito Gisolfi in data 24 ottobre 1976, repertorio 34642, registro società 265/76, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Busc n. 1737/148367;

società cooperativa di produzione e lavoro «Partenopea - Società coop. a r.l.», con sede in Villa di Briano (Caserta), costituita per rogito Musto in data 12 marzo 1980, repertorio 51484, registro società 249/80, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Busc n. 2280/175584.

94A1571

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Primavera '94 - 25ª Esposizione internazionale del regalo novità - 25ª Rassegna mondiale dei viaggi e delle vacanze - 33° Salone internazionale caravan camping», che avrà luogo a Genova dal 18 marzo 1994 al 27 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Sep/Pollution - 15° Salone internazionale dei servizi pubblici, tecnologie per i servizi urbani e per la lotta contro gli inquinamenti», che avrà luogo a Padova dal 22 marzo 1994 al 26 marzo 1994.

94A1586

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 marzo 1994

Dollaro USA	1687,54
ECU	1907,76
Marco tedesco	986,87
Franco francese	290,20
Lira sterlina	2516,12
Fiorino olandese	878,70
Franco belga	47,918
Peseta spagnola	11,991
Corona danese	252,78
Lira irlandese	2410,82
Dracma greca	6,803
Escudo portoghese	9,598
Dollaro canadese	1245,69
Yen giapponese	16,026
Franco svizzero	1174,35
Scellino austriaco	140,30
Corona norvegese	227,71
Corona svedese	211,05
Marco finlandese	303,95
Dollaro australiano	1203,55

94A1646

BANCA D'ITALIA

Modificazione alla denominazione, alla periodicità e alle modalità di distribuzione del «Bollettino della Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito».

A seguito dell'entrata in vigore del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385 del 1993), il Bollettino della Banca d'Italia previsto dall'art. 105 della legge bancaria del 1936 è sostituito dall'analoga pubblicazione di cui all'art. 8 del medesimo testo unico.

In relazione a quanto precede, a partire dal fascicolo relativo al mese di gennaio 1994 il «Bollettino della Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito», pubblicazione a carattere triennale edita dalla Banca d'Italia, assumerà la nuova denominazione di «Bollettino di vigilanza» e avrà periodicità mensile.

La nuova pubblicazione sarà disponibile gratuitamente presso le filiali della Banca d'Italia.

94A1588

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.P.A.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 1° aprile 1994, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a., in via XX Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1994:

1) 5% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 38 titoli di L. 500.000
» 32 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 179.000.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:

n. 68 titoli di L. 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.000.000.

2) 6% S.S. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 505 titoli di L. 50.000
» 335 titoli di » 250.000
» 652 titoli di » 500.000
» 1.740 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.175.000.000.

3) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 264 titoli di L. 50.000
» 345 titoli di » 500.000
» 660 titoli di » 1.000.000
» 235 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.020.700.000;

Emissione quattordicesima.

Estrazione a sorte di.

n. 2.295 titoli di L. 50.000
» 1.775 titoli di » 500.000
» 1.715 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.732.250.000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 18 titoli di L. 5.000.000
» 8 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 170.000.000;

Emissione sedicesima

Estrazione a sorte di

n. 1 154 titoli di L. 50 000
» 338 titoli di » 500 000
» 369 titoli di » 1 000 000
» 2 titoli di » 5 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 605 700 000.

Emissione diciassettesima

Estrazione a sorte di

n. 2 070 titoli di L. 50 000
» 1 316 titoli di » 500 000
» 1 042 titoli di » 1 000.000
» 3 titoli di » 5 000 000
» 1 titolo di » 10 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 1 828.500 000.

Emissione diciottesima

Estrazione a sorte di

n. 312 titoli di L. 50 000
» 325 titoli di » 500 000
» 196 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 374 100 000.

Emissione diciannovesima

Estrazione a sorte di

n. 790 titoli di L. 50.000
» 697 titoli di » 500.000
» 459 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 847 000 000.

Emissione ventesima

Estrazione a sorte di

n. 573 titoli di L. 50.000
» 553 titoli di » 500.000
» 573 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 878 150 000.

Emissione ventunesima

Estrazione a sorte di

n. 762 titoli di L. 50.000
» 1 107 titoli di » 500 000
» 834 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1 426 600 000.

Emissione ventiduesima

Estrazione a sorte di

n. 831 titoli di L. 50 000
» 731 titoli di » 500 000
» 424 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 831 050 000.

Emissione ventitreesima

Estrazione a sorte di

n. [illegible] titoli di L. [illegible]
» 581 titoli di » 500 000
760 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 1 076 050 000.

Emissione ventiquattresima

Estrazione a sorte di

n. 742 titoli di L. 50 000
» 997 titoli di » 500 000
» 771 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 1 306 600 000.

Emissione venticinquesima

Estrazione a sorte di

n. 108 titoli di L. 50 000
» 264 titoli di » 500 000
» 172 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 307 900 000.

4) 7% S.S. A.N.A.S.

Emissione prima

Estrazione a sorte di n. 29 serie di L. 135 000 000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono per il complessivo valore nominale di L. 3.915 000 000.

5) 7% SERIE ORDINARIE TRENTENNALI

Emissione prima

Estrazione a sorte di

n. 505 titoli di L. 50.000
» 348 titoli di » 500 000
» 327 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 526.250.000.

Emissione seconda

Estrazione a sorte di

n. 52 titoli di L. 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 52 000 000.

Emissione terza

Estrazione a sorte di

n. 746 titoli di L. 50 000
» 1 490 titoli di » 500 000
» 1 403 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 2 185 300 000.

Emissione quarta

Estrazione a sorte di

n. 419 titoli di L. 50 000
» 324 titoli di » 500 000
» 535 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 717 950 000.

Emissione quinta

Estrazione a sorte di

n. 495 titoli di L. 100 000
» 402 titoli di » 500 000
» 511 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 761 500 000.

Emissione sesta

Estrazione a sorte di

n. 563 titoli di L. 100 000
» 1 079 titoli di » 500 000
» 1 751 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 2 346 800 000.

Emissione settima

Estrazione a sorte di

n. 303 titoli di L. 100 000
» 628 titoli di » 500 000
» 1 320 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 1 664 300 000.

Emissione ottava

Estrazione a sorte di

n. 439 titoli di L. 100 000
» 967 titoli di » 500 000
» 2 671 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 3 198 400 000.

6) 8% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE

Emissione 1974

Estrazione a sorte di

n. 192 titoli di L. 100 000
» 359 titoli di » 500 000
» 3 734 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 3 932 700 000.

Emissione 1975

Estrazione a sorte di

n. 164 titoli di L. 100 000
» 517 titoli di » 500 000
» 6 400 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 6 674 900 000.

Emissione 1976

Estrazione a sorte di

n. 2 titoli di L. 100 000
» 14 titoli di » 500 000
» 279 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 286 200 000.

7) 9% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE

Emissione 1975

Estrazione a sorte di

n. 2 titoli di L. 100 000
» 6 titoli di » 500 000
» 67 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 70 200 000.

Emissione 1976

Estrazione a sorte di

n. 38 titoli di L. 100 000
» 145 titoli di » 500 000
» 2 358 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 2 434 300 000.

8) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE

Emissione 1977

Estrazione a sorte di

n. 1 titolo di L. 100 000
» 18 titoli di » 500 000
» 1 199 titoli di » 1 000 000
» 208 titoli di » 5 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 2 248 100 000.

Emissione 1978

Estrazione a sorte di

n. 19 titoli di L. 100 000
» 32 titoli di » 500 000
» 5 399 titoli di » 1 000 000
» 781 titoli di » 5 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 9 321 900 000.

Emissione 1979

Estrazione a sorte di

n. 8 titoli di L. 100 000
» 2 848 titoli di » 1 000 000
» 537 titoli di » 5 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 5 537 000 000.

9) 10% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE

Emissione 1977

Estrazione a sorte di

n. 52 titoli di L. 100 000
» 152 titoli di » 500 000
» 1 766 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 1 847 200 000.

10) 12% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE

Emissione 1979

Estrazione a sorte di

n. 607 titoli di L. 1 000 000
» 79 titoli di » 5 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 1 002 000 000.

Emissione 1980

Estrazione a sorte di

n. 1 303 titoli di L. 1 000 000
» 308 titoli di » 5 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 2 843 000 000.

11) 13,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE

Emissione 1980

Estrazione a sorte di

n. 515 titoli di L. 1 000 000
» 75 titoli di » 5 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 890 000 000.

Emissione II 1980

Estrazione a sorte di

n. 1 256 titoli di L. 1 000 000
» 501 titoli di » 5 000 000
» 323 titoli di » 10 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 6 991 000 000.

12) 16,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE

Emissione 1981

Estrazione a sorte di

n. 763 titoli di L. 1 000 000
» 497 titoli di » 5 000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.248 000 000.

13) 17% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 717 titoli di L. 1.000.000
» 803 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.732.000.000;

Emissione 1983 II tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 36 titoli di L. 1.000.000
» 72 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 396.000.000.

14) 17,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 929 titoli di L. 1.000.000
» 714 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.499.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 445 titoli di L. 1.000.000
» 368 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.285.000.000;

Emissione 1983 II tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 1.000.000
» 27 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 150.000.000.

15) 18% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 761 titoli di L. 1.000.000
» 312 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.321.000.000.

Totale generale L. 93.869.600.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

94A1572

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanze di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questa Università è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

miglioramento genetico delle piante agrarie.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1589

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge del 21 febbraio 1994, n. 128, recante: «Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1994)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 9, seconda colonna, all'art. 5, comma 11, dove è scritto: «... con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo *1967*, n. 361, ...», si legga: «... con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo *1957*, n. 361, ...»;

alla pag. 10, prima colonna, all'art. 6, comma 1, dove è scritto: «1. Presso ogni ufficio circoscrizionale è costituito un seggio elettorale ...», si legga: «1. Presso ogni ufficio *elettorale* circoscrizionale è costituito un seggio elettorale ...».

94A1644

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**657.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300